



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO - Via A. Fontana, 3 – Sassari

☎ 079/2845002 [ssic85200n@istruzione.it](mailto:ssic85200n@istruzione.it) [ssic85200n@pec.istruzione.it](mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it) [www.icsandonato.edu.it](http://www.icsandonato.edu.it)

**CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO**

**E PRECARIO DEI LOCALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**FORNITI DALL'ENTE LOCALE**

**LA CUI UTILIZZAZIONE È RICHIESTA DA TERZI**

**Il Consiglio d'Istituto**

VISTO l'art. 96, c. 4, del T. U. n° 297/94 " Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche"

VISTO l'art. 32 del D. I. 44/2001 – " Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"

VISTO l'art. 33 del D. I. 44/2001 – " Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale"

VISTO l'art. 35 del D. I. 44/2001 – " Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"

VISTO l'art. 50 del D. I. 44/2001 – " Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico"

**PREMESSO** che :

- ai sensi dell'art. 32 del D.I. 44/2001, l'attività negoziale è svolta dal Dirigente scolastico quale legale rappresentante dell'istituto
- ai sensi dell'art. 50 del D.I. 44/01 "La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'art. 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi"

- ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.l. 44/2001, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali, fra cui al comma c) l'utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

## **RITENUTO**

necessario fissare i predetti criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, con votazione espressa in modo palese per alzata di mano, all'unanimità/a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto

## **DELIBERA**

di approvare il seguente regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 50 del D.I. n. 44/01.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

I locali scolastici possono essere concessi esclusivamente in uso temporaneo e precario, tenuto conto delle norme vigenti in materia di cui alle premesse, a Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Possono essere concessi i seguenti locali: la sala riunioni del Plesso Fabrizio De Andrè, la Palestra del Plesso di San Donato, i cortili esterni dei plessi di Caniga e Bancali.

I cortili esterni delle scuole delle borgate sono concessi solo per eventi di una sola giornata, con l'esclusione dell'uso dei bagni della scuola e a condizione che il richiedente assicuri l'installazione di una cabina WC con vasca chimica di recupero.

E' esclusa la concessione e utilizzo a terzi dei laboratori, dei sussidi e del materiale didattico di cui la scuola dispone.

### **Art. 2 – Criteri di assegnazione**

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. I. 44/01, l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali in esame, può essere concessa a terzi per un periodo che non può superare la durata di ciascun anno scolastico, e a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto scolastico in relazione ai suoi compiti educativi e formativi.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso a terzi esclusivamente sulla base di progetti articolati e per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che alle

- finalità perseguite qualora favoriscano i rapporti tra la Scuola e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio (DPR 275/99) ;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico e ad attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
  - alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
  - ai soggetti interessati, qualora le attività soddisfino esigenze di enti e associazioni operanti nell'ambito scolastico o coinvolgano fattivamente la partecipazione delle famiglie nella vita della Scuola;
  - la qualità e originalità considerando, in particolare, le attività svolte in ambito culturale.

L'utilizzo da parte di enti concessionari interessati, può avvenire nel periodo di interruzione dell'attività didattica e fuori l'orario del servizio scolastico, in fasce orarie che non richiedano al personale scolastico prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia, e non deve, in ogni caso, interferire con le attività programmate nell'ambito del P.T.O.F.

La concessione non potrà essere rinnovata a favore di concessionari che abbiano abusato della facoltà concessa o che non abbiano rispettato le condizioni del presente regolamento.

### **Art. 3 – Doveri del concessionario**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.l. n. 44/2001, citato in premessa, “ l'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo”. Il concessionario è, pertanto, obbligato alla stipula di una polizza, copia della quale dovrà essere prodotta agli atti dell'istituto scolastico e dell'ente locale proprietario.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve, inoltre, assumere nei confronti della istituzione scolastica i seguenti obblighi:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- assumere esplicita custodia dei beni e della relativa responsabilità patrimoniale, civile e penale, in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio scolastico, nonché eventuali danni sopravvenuti a cose o persone (atto di liberatoria);
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- dopo il loro uso, lasciare i locali nelle medesime condizioni igienico-sanitarie in cui sono stati concessi, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- provvedere al rimborso o rimpiazzo dei beni scolastici nel caso di danni, come indicato nel successivo articolo;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali, e tale dovuta segnalazione non esonera il concessionario dall'assunzione a suo carico di ogni eventuale conseguente responsabilità.

#### **Art. 4 – Responsabilità del concessionario**

A norma dell'art. 50 comma 2 del D.l. n. 44/01 il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente la scuola e l'ente proprietario da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, i quali dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo.

Il concessionario è, quindi, responsabile di ogni eventuale danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili, o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

#### **Art. 5 - Responsabili del controllo**

Il personale ausiliario è tenuto a riferire all'Istituto, direttamente o tramite un insegnante, eventuali infrazioni o inconvenienti verificatisi.

#### **Art. 6 – Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

E', altresì, vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non sono consentite attività collegate a campagne di promozione politica.

#### **Art. 7 – Divieti particolari**

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato fumare nei locali della Scuola e il responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali indicato quale referente verso l'istituzione scolastica, è tenuto a far rispettare tale divieto;
- è vietato l'accesso a locali non specificamente richiesti;
- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro, e qualora ciò avvenisse, la Scuola è esente dalla custodia;
- è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente indicati nella richiesta;
- è vietato l'uso di cibi e bevande all'interno dei locali.

## **Art. 8 – Procedure per la concessione**

Di norma la richiesta di uso temporaneo degli edifici scolastici va rivolta all'Amministrazione Comunale quale Ente proprietario degli stessi.

L'Amministrazione Comunale autorizzerà formalmente i soggetti terzi, previo parere favorevole del Consiglio d'Istituto e successivo provvedimento concessorio della Amministrazione

medesima, da cui risulti l'esplicita assunzione della custodia dei beni con relativa assunzione di responsabilità patrimoniale, civile e penale in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio, nonché per eventuali danni sopravvenuti a cose o persone (atto di liberatoria).

Le richieste di concessione per uso precario dei locali scolastici inviate all'Istituzione scolastica, devono pervenire per iscritto almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e devono contenere:

Indicazione del terzo richiedente e le generalità, residenza e domicilio della persona responsabile; il preciso scopo della richiesta e tutti gli elementi necessari a valutarne la fattibilità ai fini organizzativi (data inizio e termine attività, programma e scopi dell'attività, modalità d'uso dei locali, numero di persone che utilizzeranno i locali, ...).

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria indicata. Qualora il riscontro dia esito negativo comunicherà all'interessato il diniego della concessione; in caso di riscontro positivo darà comunicazione dell'assenso al richiedente anche per le vie brevi.

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio.

## **Art. 9 – Provvedimento concessorio**

Il provvedimento concessorio, qualora disposto dal Dirigente Scolastico, richiamerà i punti fondamentali della delibera d'Istituto, copia della quale sarà consegnata al terzo richiedente, e dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente
- Le generalità della persona responsabile
- Lo scopo preciso della richiesta
- L'indicazione dei locali concessi
- I limiti temporali e le modalità d'uso dei locali

- La valutazione di compatibilità con le finalità dell'art. 1 e i criteri dell'art. 2
- Il richiamo ai doveri e alla responsabilità del concessionario di cui agli articoli 3 e 4
- Le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali.

#### **Art. 10 – Revoca della concessione**

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, ultima parte del D.I. n. 44/2001 il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere autonomamente, senza la previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, sia per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, sia in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali, comprese quelle che richiamano la delibera del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 11 – Attività negoziale**

La concessione, in quanto attività negoziale, è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 35 del D.I. n. 44/01.

Ai sensi del predetto articolo, il Dirigente Scolastico, nella prima riunione utile, mette a disposizione del Consiglio d'Istituto copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti. Copia dei contratti conclusi viene, altresì, affissa all'albo della scuola.

E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90.

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi della scuola è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

La delibera è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.